

CITTA' DI
VENEZIA



**Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti**

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta in occasione del secondo torneo di Minirugby a Favaro Veneto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n 95 del 27/03/2018 sono state approvate delle iniziative "Le Città in Festa 2018";
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata anche l'iniziativa "Città di Venezia". Minirugby;

Considerato che la segreteria della San Marco Rugby Venezia Mestre ha inoltrato in data 20/04/2018 richiesta, acquisita con prot. n. 203736 del 23/04/2018, di utilizzo del parcheggio ordinariamente utilizzato per il mercato settimanale di Favaro Veneto e del parcheggio scambiatore sito in via Monte Celo a Favaro Veneto;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo in via Monte Cervino sull'area a parcheggio ordinariamente utilizzata per il mercato settimanale di Favaro Veneto;
2. fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo dalle ore 7:00 alle ore 20:00 sul parcheggio scambiatore di via Monte Celo.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nei giorni 24 e 25 aprile 2018.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 20 aprile 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(* atto firmato digitalmente)

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.